



Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001¹ concernente l'ordinanza sul personale federale è modificata come segue:

Art. 28 Abs. 2^{bis}

^{2bis}In via eccezionale, il lavoro può essere svolto sul tragitto per recarsi al lavoro se il compito, la durata e le condizioni del viaggio rendono possibile l'adempimento del lavoro. Le ore di lavoro prestate in tal senso sono computate integralmente.

Art. 33

Abrogato

Art. 40 cpv. 3 lett. b e c

³ Un congedo pagato viene concesso all'impiegato per i seguenti eventi:

- b. *Abrogata*
- c. assistenza a un familiare o al partner in caso di malattia o infortunio: il tempo necessario fino a un massimo di tre giorni lavorativi per ogni evento;

Art. 51c Rimborso di spese relative al lavoro mobile
(art. 72 cpv. 2 lett. f OPers)

¹ Gli impiegati ai quali non è più messo a disposizione un posto di lavoro nei locali del datore di lavoro per l'intera durata del lavoro convenuta ricevono un importo forfettario annuo. Questo importo include la compensazione della parte della pigione dei

¹ RS 172.220.111.31

locali privati utilizzati come pure la compensazione delle spese per la mobilia, il maggiore consumo di energia elettrica e i mezzi di comunicazione nonché di eventuali altre spese.

² Per gli impiegati con un tasso di occupazione del 100 per cento, l'importo forfettario secondo il capoverso 1 ammonta a 200 franchi all'anno per ogni 20 per cento di durata annua del lavoro prestata sotto forma di lavoro mobile. Per gli impiegati occupati a tempo parziale, l'importo forfettario si riduce conformemente alla durata del lavoro prestata.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

² L'articolo 40 capoverso 3 lettera b entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer